

AIPG

Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

Corso di Formazione

in

Psicologia Giuridica, Psicopatologia e Psicodiagnostica

Forense

***IL MINORE VITTIMA DI ABUSO SESSUALE:
LA CAPACITA' DI RENDERE TESTIMONIANZA***

Dott.ssa Stefania Arsieni

Anno 2010

INTRODUZIONE

Il tema dell'abuso sessuale in pregiudizio di minori è da diversi decenni al centro del dibattito istituzionale sia a livello nazionale che europeo e per tale ragione è importante riconoscere l'impegno e l'attenzione sempre più crescente rispetto a questo fenomeno che hanno lo scopo di approfondirne le conoscenze nonché individuare e predisporre appositi strumenti per contrastarlo.

A livello internazionale ogni Paese fronteggia e monitora il fenomeno dell'abuso sessuale minorile con modalità diverse che si riscontrano non solo nel sistema normativo ma anche nei sistemi di rilevazione e monitoraggio della casistica.

In Italia le attività di analisi del fenomeno sono spesso limitate a causa della carenza di statistiche ufficiali ma nonostante ciò a livello istituzionale possiamo avvalerci di una banca dati che permette di monitorare il fenomeno in base al numero di denunce.

Telefono Azzurro, in base ai dati forniti dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, ha analizzato i casi di abusi su minori facendo riferimento al numero di vittime e al numero di segnalazioni di reato e persone denunciate all'Autorità Giudiziaria.

I dati forniti rispetto agli anni 2002, 2003, 2004, 2005, rivelano un alto rapporto di conoscenza tra il minore-vittima e l'autore dell'abuso, infatti nel 77% dei casi analizzati la vittima conosceva il responsabile della violenza; si è riscontrato inoltre come i familiari e semplici conoscenti rappresentino le categorie più elevate da un punto di vista percentuale dal 2002 al 2005 (Fonte: Telefono Azzurro). Inoltre in base a 114 dati elaborati (gennaio 2006 dicembre 2007), si è potuto rilevare che le femmine sono più frequentemente vittime di abusi sessuali (65.4%) e che le principali vittime sono bambini fino a 10 anni (56,6%). (Fonte: Telefono Azzurro, 2008)

L'abuso sessuale è da considerarsi un fenomeno molto complesso in quanto implica non solo problematiche psicologiche e sociali legate al minore stesso ma anche giudiziarie.

L'abuso sessuale infatti, in quanto reato è sottoposto a procedure giudiziarie e nella maggior parte dei casi la testimonianza del minore è l'unica fonte di informazione per la ricostruzione dei fatti in quanto egli stesso vittima o testimone oculare. Ciò a sua volta pone problematiche rispetto all'attendibilità della testimonianza stessa, alla modalità con la quale

condurre un'intervista in base all'età del bambino, al suo sviluppo cognitivo, linguistico ed emotivo cercando sempre di tutelarne la persona. Da qui nasce la necessità e l'esigenza *di una sempre maggiore tutela del minore che preveda non solo una responsabilità penale di colui che viola i diritti di un soggetto in età evolutiva, ma anche una cura sistematica affinché i mezzi di accertamento della verità e di riaffermazione dell'ordine violato si proponano in modo tale da non ledere ulteriormente i bisogni di una persona offesa, per cui alla violazione subita si aggiunga una nuova violenza istituzionale nella fase processuale (Di Trocchio, 2005).*

Questo lavoro vuole affrontare il tema dell'abuso sessuale nei suoi aspetti giuridico-psicologici facendo particolare riferimento alla capacità del minore di rendere testimonianza.

In particolare si partirà dall'articolo 196 del c.p.p (*ogni persona ha la capacità di testimoniare*) e dall'articolo 3 della Convenzione Europea di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori (*al minore considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti il diritto di ricevere ogni informazione pertinente, essere consultato ed esprimere la propria opinione...*) nonché dall'art. 12 della convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989 (il minore ha diritto “ *di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa* “ dandogli la possibilità “ *di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguarda*”) per poi analizzare gli aspetti giuridici della testimonianza del minore, le componenti cognitive alla base della stessa nonché le procedure per condurre un'intervista adeguata e gli strumenti per validare il racconto del minore vittima di abuso.

CAPITOLO 1

La testimonianza del minore: aspetti giuridici

1.1 L'ascolto del minore: un diritto soggettivo

La testimonianza del minore, nell'ambito processuale, occupa un posto di non poca rilevanza per la costruzione dei fatti oggetto di giudizio specie nei casi di abuso sessuale nei quali il minore stesso è vittima o nella maggior parte dei casi unico testimone oculare disponibile.

Secondo l'art. 196 del c.p.p. “Ogni persona ha la capacità di testimoniare”, tale principio viene esteso come riferimento di carattere generale anche ai soggetti minorenni.

Il seguente articolo appare confermare il diritto del bambino di esprimere liberamente la propria opinione e quindi di essere ascoltato su fatti che lo riguardano come sancito dall'art. 12 della convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989 (ratificata in Italia con la legge 27 maggio 1991) secondo il quale: “*Gli stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne...*”.

Tale principio viene ribadito dall'art. 3 della Convenzione Europea di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori (1996 ratificata con la legge n° 77 del 20 marzo 2003) secondo il quale: “*nei procedimenti che lo riguardano...al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti...di ricevere ogni informazione pertinente, essere consultato ed esprimere la propria opinione, di essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e dell'eventuali conseguenze di qualunque decisione*”.

Sebbene gli interventi legislativi sia a livello di diritto interno che soprattutto internazionale abbiano permesso al minore un vero e proprio diritto soggettivo di essere ascoltato in tutti i procedimenti giudiziari (e non) che lo riguardano (Rossi, 2010), tali disposizioni pongono

in sé alcuni elementi che nel corso dell'audizione del minore devono essere verificati e che pongono non pochi quesiti nell'ambito della psicologia forense e in particolare nell'ambito della psicologia della testimonianza.

Per l'art. 196 del c.p.p. “ *il concetto di capacità di testimoniare implica...non soltanto la necessità di determinarsi liberamente e coscientemente, ma anche quella di discernimento critico del contenuto delle domande al fine di adeguarvi coerenti risposte, di capacità di valutazione delle domande di natura suggestiva, di sufficiente capacità mnemonica in ordine ai fatti specifici oggetto della deposizione, di piena coscienza dell'impegno di riferire con verità e completezza i fatti*” (Cass. Pen. Sez. I, 5.3.97, Taliento). La giurisprudenza ha dunque individuato alcuni punti principali in tema di capacità di rendere testimonianza come indicato precedentemente nella sentenza di cassazione, tali punti risultano essere particolarmente delicati da affrontare e verificare quando si parla di audizione di un minore specie se quest'ultimo è molto piccolo, come la casistica ci indica (Telefono Azzurro, 2008 56,6% delle vittime sono bambini al di sotto dei 10 anni).

Da quanto affermato possiamo dunque sostenere che la testimonianza possiede una parte di verità oggettiva ed una parte di costruzione soggettiva che va verificata di caso in caso, in relazione al tipo di persona che testimonia e al suo grado di coinvolgimento. Per questo motivo la testimonianza deve essere considerata una fonte di informazioni per la ricostruzione degli avvenimenti oggetto di giudizio ed essere uno strumento che possa confermare altre prove per giungere alla verità e non essere di per sé l'elemento unico e fondante del giudizio stesso.

Quando si parla di testimonianza del minore siamo di fronte ad un evento molto complesso e delicato in quanto ci induce a riflettere circa le determinanti che la influenzano.

Il minore può trovarsi coinvolto in diverse situazioni in cui è richiesto un intervento giudiziario e in particolare (Di Giannicola, 2009):

- potrebbe trovarsi coinvolto in un procedimento (di separazione o divorzio) che principalmente coinvolge i suoi genitori, ma il cui esito finale ricade sulla sua vita futura,
- potrebbe essere chiamato a descrivere fatti o avvenimenti dei quali è venuto a conoscenza e che sono determinanti per la soluzione di una vicenda che abbia rilevanza civile o penale,
- potrebbe essere vittima di reato commesso da adulti o da minorenni e quindi trovarsi come soggetto da tutelare di fronte al giudice ordinario o al giudice minorile,

– potrebbe egli stesso essere oggetto di indagini ed accertamenti in quanto autore di un fatto che costituisce reato.

In tutti questi casi, qualora il giudice lo ritenga necessario, il minore può essere ascoltato garantendo così il *diritto soggettivo di essere ascoltato in tutti i procedimenti giuridici (e non) che lo riguardano* (Rossi, 2010).

Rispetto alla testimonianza la Cassazione ha precisato che “ *le testimonianze dei minori sono fonte legittima di prova: perciò l'affermazione di responsabilità dell'imputato può essere fondata anche sulle dichiarazioni dei minori, specie se queste siano avvalorate da circostanze tali da far apparire meritevoli di fede*” (Cass., Sez. III, 8 Aprile 1958, in *Giustizia penale*, 1959, I, 53).

Questa precisazione della Cassazione ci permette di individuare due principi fondamentali rispetto alla testimonianza del minore il primo dei quali è implicitamente espresso nell'art. 196 del c.p.p: l'equiparazione tra adulti e soggetti in età evolutiva e la tutela del soggetto minore che depono al fine di garantirne la serenità nonché l'attendibilità. Infatti rispetto a quest'ultimo principio, l'ascolto del minore deve essere effettuato con modalità e criteri idonei che riconoscano l'età del bambino come sancito dall'art. 12 della Convenzione Internazionale sui Diritti del fanciullo secondo il quale, come già sopra ribadito, l'opinione del fanciullo viene debitamente presa in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

1.2. L'incidente probatorio e la legge 66/1996

Il primo e il più significativo rapporto tra il minore e la struttura giudiziaria è quello dell'interrogatorio e dell'audizione del minore, nella quale il bambino viene ascoltato in qualità di testimone in un procedimento penale. La delicatezza di questa fase dell'iter processuale porta a sottolineare l'importanza di una formazione psicologica idonea per colui che svolge l'audizione protetta del minore testimone o vittima di un abuso sessuale.

Generalmente la notizia del reato viene acquisita dalla Polizia Giudiziaria che raccoglie per primo la denuncia o querela e che quindi per primo ascolterà il minore. In secondo luogo il bambino potrà essere risentito dal pubblico ministero specie per i reati più gravi o quando la testimonianza è l'unica fonte di prova come nel caso appunto dell'abuso sessuale di minori.

Quindi seguendo l'iter della segnalazione, la Polizia Giudiziaria riferisce al Pubblico

Ministero la notizia di reato acquisita, inoltre la segnalazione verrà effettuata sia alla Procura Ordinaria che a quella del Tribunale dei Minorenni; ciò avviene per due ragioni principali e cioè accertare la verità e quindi individuare il colpevole (Tribunale Ordinario), tutelare l'interesse del minore attraverso l'emaneazione di provvedimenti civili quali ad esempio l'allontanamento dall'ambiente familiare o dal genitore presunto autore dell'abuso.

Successivamente alla notizia di reato, si dà inizio alle indagini preliminari durante le quali il bambino potrà essere ascoltato dal Pubblico Ministero. L'ascolto del minore, in questa fase dell'iter processuale, non può essere considerata come prova definitiva in quanto nel nostro ordinamento penale vige il modello accusatorio che prevede la formazione della prova nella fase dibattimentale e quindi le testimonianze ottenute nelle indagini preliminari devono necessariamente essere riproposte nel dibattimento. Ciò avviene poiché il contraddittorio è il modo di formazione della prova.

Tale sistema se da una parte permette un duplice ascolto e quindi una duplice verifica delle dichiarazioni, dall'altra nei processi in cui la vittima è un minore, comporta che lo stesso più volte riviva la propria esperienza traumatica. Al fine quindi di tutelare il minore e di evitare che un ripetuto ascolto dello stesso da parte delle diverse autorità possa nuocere ulteriormente il suo equilibrio psicologico, il nostro ordinamento penale ammette in taluni casi la possibilità di assumere le prove e quindi la testimonianza del minore prima della fase dibattimentale e quindi durante la fase investigativa o dell'udienza preliminare. Tale procedura che è un'eccezione al modello accusatorio, è definita *incidente probatorio* e può essere disposta su richiesta del P. M. al giudice delle indagini preliminari o della persona sottoposta alle indagini come indicato nel comma 1-bis dell'art. 392 del c.p.p. (legge 66/96) “ *nei procedimenti per i delitti di cui agli artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale (violenza sessuale, violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenni, violenza sessuale di gruppo) il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici.*” Inoltre, sempre al fine della tutela del minore, il comma 5-bis dell'art. 398 del c.p.p. prevede che l'udienza dell'assunzione della prova possa svolgersi in un luogo diverso dal tribunale per esempio in strutture specializzate o nella stessa abitazione del minore.

La legge 66/96 prevede inoltre che durante l'incidente probatorio ci si possa avvalere della possibilità di procedere all'assunzione della prova con la cosiddetta *audizione protetta*,

specifica per i casi di testimonianza dei minori presunti vittime di abuso sessuale.

La legge n° 66 del 15 febbraio del 1996 riguardante le norme contro la violenza sessuale ha introdotto importanti cambiamenti rispetto alle norme del codice Rocco allo scopo di approntare una maggiore e più incisiva tutela contro i reati sessuali disciplinando in particolare lo specifico aspetto della tutela dei minori ai quali è prevista un'assistenza durante lo svolgimento del processo mediante forme attive di intervento assistenziale così come sopra esposto dai diversi articoli menzionati.

Uno dei sostanziali cambiamenti apportati dalla legge è quello di considerare i reati sessuali come reati contro la libertà sessuale e non contro la moralità pubblica e il buon costume, come invece considerati dal vecchio codice Rocco (1930).

Inoltre tale legge disciplina la conduzione dell'esame testimoniale del minore in forma protetta che si basa sui principi dell'art. 498 comma 4 che riassume quanto sopra esposto (Rotriquenz, 2000 in La testimonianza nei casi di abuso sessuale di Mazzoni G. 2000):

- 1) l'esame testimoniale del minore è condotto dal Presidente su domande e contestazioni dalle parti;
- 2) nell'esame il Presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare o di un esperto in psicologia infantile;
- 3) il Presidente può decidere che sia l'esperto a condurre l'audizione del minore,
- 4) nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli artt. *600-bis*, *600-ter*, *600-quinquies*, *609-bis*, *609-ter*, *609-quater* e *609-octies* c.p. il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario;
- 5) l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione del minore stesso
- 6) le dichiarazioni testimoniali devono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva;
- 7) l'esame del minore vittima dei reati di violenza sessuale e pornografia minorile viene effettuato, su richiesta sua o del difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

1.3 Tutela ed Assistenza in Giudizio del minore vittima di abuso sessuale

La violenza sessuale così come definita da Sergio (1997) non è una semplice brutalità , agita occasionalmente nei confronti di uno sconosciuto, ma anzi essa si consuma più frequentemente in contesti in cui il rapporto tra i protagonisti è molto stretto e altamente coinvolgente dal punto di vista emotivo e psicologico. Perciò è parte integrante del reato anche il rapporto psicologico, la relazione tra agente e persona offesa al momento del fatto (Sergio, 1997).

Inoltre come l'autore sostiene, la persona offesa non è da considerarsi soltanto come soggetto passivo dell'abuso ma come vittima la quale, vista la natura psicologica oltre che fisica dell'offesa subita, è destinataria di forme di protezione nell'ambito dello stesso processo penale per evitare altri pregiudizi.

La nuova legge 66/96 affronta anche la tematica di chi si congiunge carnalmente con persona in condizioni di inferiorità psichica o fisica. Infatti l'art. 609-bis del c.p. descrive tale condizioni nei seguenti termini: “ *induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto*”. Secondo questo articolo quindi la gravità dell'offesa subita non viene solo valutata in base a congiunzioni o penetrazioni ma si riferisce all'oggetto della tutela giuridica, alla libertà personale della vittima e dunque della violazione della sua intimità, dignità, integrità psicofisica attraverso l'attività sessuale del colpevole (Sergio,1997). Il riferimento della legge alle caratteristiche di inferiorità fisica e psichica fa in modo di chiarire la misura dello squilibrio del rapporto tra persona abusata e agente e dunque della prevaricazione di quest'ultimo.

Se per il vecchio codice Rocco l'abuso sessuale su persona minore degli anni sedici non era punibile “ *se il minore è persona moralmente corrotta*”, la nuova legge invece protegge i minorenni da violenze e prevaricazioni per loro dannose.

Come si è già detto la legge 66/96 concepisce il reato di violenza sessuale senza trascurare la condizione della vittima durante la vicenda giudiziaria specialmente se la vittima stessa è un minore.

Il legislatore del 1930 si preoccupava specialmente di reprimere il reato e si interessava poco della vittima, la quale acquisiva rilevanza solo attraverso il risarcimento del danno patrimoniale. La nuova legge invece guarda alla vittima come persona privata della propria

libertà sessuale, sottoposta a traumi con conseguenze psicologiche e quindi vittima alla quale garantire, durante il processo quelle forme di tutela che possano impedire altri pregiudizi rispetto alla sua persona.

La tutela del minore veniva considerata dal vecchio codice del 1930 solo indirettamente attraverso forme repressive del colpevole il quale se si trattava di un genitore comportava la perdita della potestà genitoriale o la perdita del diritto degli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa. Sebbene quest'ultime disposizioni nella nuova legge sino state mantenute, essa contiene nuove forme di tutela del minore e cioè l'assistenza affettiva e psicologica in ogni stato e grado del processo oltre che l'adattamento degli istituti processuali che riguardano la sua delicata posizione di parte lesa chiamata a testimoniare contro l'imputato.

La violenza sessuale è un evento traumatico che influisce sullo sviluppo del minore coinvolgendo i suoi rapporti familiari e affettivi ed è per questo che la legge assicura al bambino quella tutela che tenga conto di questi possibili e delicati risvolti, cercando con i mezzi disponibili di evitare ulteriori pregiudizi.

CAPITOLO 2

La Testimonianza del minore

La testimonianza di un minore, come già ampiamente affermato, pone alcuni problemi legati all'attendibilità dello stesso. Questo interrogativo ha dato luogo a lunghi dibattiti che hanno portato alla formazione di due differenti linee di pensiero, da una parte c'era chi credeva che i bambini non fossero una fonte attendibile in quanto essi non erano in grado di fornire dei resoconti accurati dell'evento, dall'altra c'era chi sosteneva che i bambini anche molto piccoli fossero in grado di raccontare un evento in maniera del tutto accurata e che ogni abuso sessuale raccontato da un bambino deve trattarsi necessariamente di una situazione realmente accaduta e che quindi per un tale evento mai i bambini potessero raccontare una falsità.

Al di là di queste due posizioni si dovrebbe porre l'atteggiamento neutrale dello psicologo che viene, nell'ambito di un processo penale su un presunto abuso sessuale, chiamato per valutare non la verità processuale ma clinica. Importante è che lo psicologo-perito abbia un approccio al caso del tutto neutrale e scettico, senza quindi delle tesi precostituite che possono avere delle ripercussioni negative sulla sua capacità di valutazione in quanto possono portarlo anche inconsapevolmente a ricercare e valutare quelli elementi che confermano la propria ipotesi. Ciò può portare a dei falsi positivi se la valutazione non viene effettuata con atteggiamento critico e ascolto neutrale. Infatti in alcuni casi le denunce corrispondono alla realtà in altri casi invece sono non veritiere e causate da motivi diversi che possono provocare gravi ingiustizie.

Ma le diverse posizioni rispetto all'attendibilità dei bambini nascono anche dall'attribuire buone o scarse capacità agli stessi.

2.1 I problemi legati alla testimonianza infantile

Il processo penale per abuso sessuale contro un minore è nella maggior parte dei casi di carattere indiziario poiché raramente si individuano delle prove certe dell'avvenuto abuso.

Tra i diversi indizi che il giudice può avere a disposizione, sicuramente quello della testimonianza del minore è uno dei più rilevanti ed importanti per l'accertamento processuale.

In questo lavoro è stato ampiamente ripetuto che la testimonianza del minore costituisce nella maggior parte dei casi l'unico elemento per la ricostruzione dei fatti in quanto vittima o unico testimone oculare, perciò essa deve essere attentamente valutata per giungere alla verità processuale. Questo porta a sottolineare come l'accertamento della verità sia un compito del giudice il quale può avvalersi dell'ausilio di specialisti ai quali compete il compito di valutare la verità clinica e non giuridica. Da qui è importante dunque distinguere le due funzioni: quella dello psicologo-consulente tecnico che valuta l'attitudine del minore a rendere testimonianza e la sua credibilità e quella del Giudice che pronuncia il suo giudizio rispetto alla colpevolezza del presunto imputato in base all'attendibilità giuridica della prova. Quindi così come affermato nelle linee guida per le perizie in caso di abuso sui minori dell'Ordine degli Psicologi del Lazio “ l'esperto deve saper differenziare il concetto di attendibilità giuridica dal concetto di attendibilità clinica della testimonianza, ricordando che non è competenza del clinico la ricerca della verità o, comunque, della certezza della prova legata al fatto/reato. Il parere. Ovvero la valutazione diagnostica dello psicologo che opera in ambito forense è sempre correlata alla valutazione clinica in quanto quella investigativa e giudiziaria non riguarda paradigmi né metodologie psicologico-forensi”.

A tale proposito la Corte di Cassazione (Sez. III pen., Sent. 3 ottobre 1997) si è pronunciata affermando che “ La valutazione del contenuto della dichiarazione del minore – parte offesa- in materia di reati sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, deve contenere un esame dell'attitudine psico-fisica del teste ad esporre le vicende in modo utile ed esatto, ed un esame della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne. Proficuo è l'uso dell'indagine psicologica che concerne due aspetti fondamentali: l'attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettuale ed affettivo, e la sua credibilità. Il primo consiste nell'accertamento della sua capacità a recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle ed esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all'età, alle condizioni emozionali che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari. Il secondo – da tenere distinto dall'attendibilità della prova che rientra nei compiti esclusivi del giudice – è diretto ad esaminare il modo in cui la giovane

vittima ha vissuto e rielaborato la vicenda in maniera da selezionarle sincerità, travisamento dei fatti e menzogna” (De Cataldo Neuberger, 2005).

Da quanto fin qui esposto possiamo affermare che lo psicologo deve valutare l'attitudine psicofisica del teste a descrivere in modo esatto gli avvenimenti e valutare la presenza di quei processi psichici che possano inficiare la capacità del testimone di ricordare i fatti accaduti e di alterazioni dei processi mnemonico-percettivi preposti ai giudizi di verità-falsità della realtà.

Per meglio comprendere la funzione dello psicologo nell'ambito processuale sul tema dell'abuso sessuale su minori, viene qui di seguito proposto un possibile quesito del giudice:

“ Dica il perito, esaminata la parte offesa quale sia il grado di attendibilità e coerenza del racconto, quale sia la capacità di ricordare e di rendere testimonianza in ordine alla violenza sessuale subita e siano riscontrabili elementi di influenza e suggestionabilità derivanti dal contesto familiare con particolare riguardo alla capacità del minore di elaborare secondo modalità autonome le eventuali esperienze sessuali negative”.

La valutazione dello specialista deve dunque mirare all'esame dell'attendibilità facendo riferimento a due elementi fondamentali oggetto di perizia: l'attitudine del bambino a testimoniare, quindi la sua competenza e la credibilità in un contesto caratterizzato da

“ indipendenza investigativa e neutralità tecnica” (White, Santilli et al., 1988).

L'attendibilità del racconto del minore fa riferimento al rapporto esistente fra la realtà dell'evento e il contenuto della testimonianza, quindi possiamo affermare che il testimone è attendibile quando “ nei suoi processi psichici non si ravviva nulla che possa inficiare la precisione della percezione, della conservazione e della rievocazione”.

Per *competenza* si intende utilizzando la definizione di Weissman (1991), un insieme di capacità individuali che consistono in:

- recepire accuratamente un'informazione e quindi capacità mentale di osservare e ricevere impressioni accurate dei fatti;
- ricordare le diverse informazioni e collegarle tra di loro ciò implica una memoria sufficiente per ritenere un ricordo indipendentemente da ciò che si è osservato;
- comprendere un giuramento ossia capacità di differenziare la verità dalla menzogna
- comunicare basandosi su una personale e realistica conoscenza dei fatti.

Quindi valutare la competenza significa esaminare le capacità cognitive, emotive e sociali del bambino, ma anche analizzare se il minore è in grado di differenziare i suoi pensieri e

sentimenti dai dati reali e se è in grado di cogliere il significato della sua posizione di testimone. E' opportuno inoltre valutare se le funzioni mnemoniche e di capacità di giudizio morale siano influenzate o meno da valenze affettivo-emotive (Ferrara, 2009).

Per *credibilità* invece ci si riferisce agli eventuali “tratti di suggestionabilità , di falsificazione più o meno inconscia del materiale mnemonico, di meccanismi nevrotici che possono spiegare un certo atteggiamento o contenuto testimoniale” (Di Cori, Sabatello, 2000) o più semplicemente alla verità o falsità delle sue dichiarazioni.

E' molto importante quando si parla di attendibilità della testimonianza di un minore cercare di non confondere i due criteri che la costituiscono e cioè la credibilità e la competenza. Infatti un bambino potrebbe essere competente ma non credibile come per esempio un bambino che utilizza la propria intelligenza per creare una falsa accusa, oppure potrebbe essere non competente ma credibile come un minore con un ritardo mentale. Escludere quest'ultima possibilità significherebbe impedire ai soggetti ritardati il diritto di giustizia.

In base a quanto finora detto possiamo dedurre che la valutazione della testimonianza del bambino presunta vittima di abuso sessuale, sia per lo psicologo-perito un compito molto delicato e complesso. Appare perciò necessario che lo specialista sia a conoscenza di quelle capacità cognitive, emotive e sociali che caratterizzano ogni fase evolutiva ed analizzare quelle variabili che potrebbero influenzare l'attendibilità del minore nonché la sua competenza e credibilità. Solo in questo modo si potranno evitare o per lo meno ridurre errori tragici e irrimediabili.

2.2. Processi cognitivi nella testimonianza

Parlare di testimonianza e quindi di attendibilità, specie nei casi di minori, ci porta necessariamente a dovere parlare dei processi cognitivi coinvolti nella stessa. Quindi due domande che possiamo porci sono: quali sono i processi cognitivi alla base della testimonianza? Quali sono, rispetto a questi, le competenze dei bambini?

Al primo quesito cercheremo di rispondere in questo paragrafo, mentre il secondo sarà oggetto del paragrafo successivo.

Secondo gli esperti i processi cognitivi principali coinvolti nella testimonianza sono: la percezione, l'attenzione e la memoria.

La testimonianza implica alcune fasi fondamentali: l'aver percepito l'evento, il mantenere in

memoria le informazioni tratte dall'evento e il ricordo dell'esperienza ossia il suo recupero.

Per quanto riguarda la prima fase, la percezione dell'evento e quindi di tutti gli stimoli che costituiscono l'evento stesso implica il riconoscimento, l'organizzazione e l'attribuzione di senso alle sensazioni relative alla molteplicità degli stimoli ambientali (Sternberg, 2000).

La percezione di un evento è influenzata da alcuni fattori relativi al testimone e cioè gli schemi ossia le conoscenze pregresse e le esperienze precedenti del soggetto, lo stato emotivo e l'attenzione. Questi fattori possono determinare la percezione dell'evento e di conseguenza determinarne il ricordo.

Secondo la teoria costruttivista (un approccio teorico top-down dall'alto verso il basso) la percezione sarebbe influenzata da processi cognitivi di alto livello, dalle conoscenze preesistenti e dalle aspettative antecedenti.

L'attenzione gioca un ruolo importante nella percezione e di conseguenza nel ricordo.

L'attenzione secondo una definizione di William James “ è la presa in possesso da parte della mente, in forma chiara e vivida, di uno di quella che appare una moltitudine di possibili oggetti o treni di pensieri....Essa implica il ritiro da alcune cose allo scopo di occuparsi con maggiore efficacia di altre”.

L'attenzione può essere anche definita come quel fenomeno per mezzo del quale elaboriamo attivamente una quota limitata di informazione a partire dall'enorme quantità di informazioni di cui veniamo a disporre attraverso i sensi, i ricordi immagazzinati e altri processi cognitivi. (Sternberg, 2000).

Quindi la percezione di un evento sarà influenzata non soltanto dagli schemi mentali ma anche dall'attenzione e quindi anche dal grado di attenzione che noi porremo all'evento stesso e quindi agli elementi che lo costituiscono.

L'attenzione può essere a sua volta influenzata non solo da fattori fisiologici quali per esempio il grado di stanchezza, l'uso di sostanze, o il livello di sviluppo cognitivo ma anche da fattori legati all'evento stesso come condizioni di luminosità, tempo di esposizione allo stimolo, frequenza di esposizione, salienza dei dettagli, tipo di evento, durata dell'evento (Loftus, 1979).

Molti studi hanno anche dimostrato che ciò che non ricade sotto il fascio della nostra attenzione non viene elaborato o viene elaborato in modo limitato cosicché non viene rappresentato nella nostra memoria.

La seconda fase rispetto alla testimonianza è l'aver mantenuto in memoria le informazioni

tratte dall'evento; questa fase implica processi di codifica e immagazzinamento delle informazioni.

Il sistema mnestico è un processo cognitivo costituito da diversi magazzini in cui l'informazione viene immagazzinata a seconda del tipo di informazione che elaboriamo, al tempo di esposizione allo stimolo, al tipo di sistema sensoriale coinvolto nella codifica dell'informazione. Così gli esperti hanno suddiviso la memoria in diversi magazzini: memoria a lungo termine vs memoria a breve termine, memoria di lavoro, memoria dichiarativa, memoria episodica, memoria autobiografica, memoria prospettica ecc.

Uno dei sistemi di memoria che viene coinvolto quando siamo portati a testimoniare è sicuramente la memoria episodica. Essa contiene le rappresentazioni di eventi o episodi che derivano dall'esperienza diretta del soggetto, quindi possiamo affermare che questo tipo di memoria si riferisce a fatti ed eventi e richiede un'azione ricostruttiva che comporta delle trasformazioni dei fatti ed degli eventi stessi. Gli eventi che vengono immagazzinati in questo sistema di memoria possono come altri tipi di informazioni essere soggetti a decadimento e cioè l'informazione viene dimenticata perchè a causa del passare del tempo la traccia mnestica scompare, o perchè subisce l'interferenza di altre informazioni (interferenza proattiva e retroattiva).

La terza fase si riferisce al ricordo e cioè al recupero dell'evento e rappresenta il momento testimoniale.

Il codice di procedura penale permette di esaminare e controesaminare al dibattimento l'imputato che intende deporre, i testimoni, i periti e i consulenti tecnici (art.499). L'esame testimoniale si svolge mediante domande sui fatti e sono vietate domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte e domande suggestive.

Nel recupero dell'evento esistono due tipi di tecniche per recuperare le informazioni: la rievocazione libera o guidata e il riconoscimento.

Nel caso della testimonianza di un bambino vittima di abuso generalmente si utilizza la rievocazione libera nell'ambito dell'audizione protetta, che consiste in domande aperte. Infatti la rievocazione libera è più accurata di quella guidata anche se meno completa ma, in un secondo momento se l'esperto lo ritiene opportuno, può aiutare il bambino attraverso una rievocazione guidata consistente nel porre delle domande rispetto a quanto il bambino stesso ha affermato.

Il recupero e cioè la decodifica di un informazione per essere nuovamente utilizzata, può

dipendere da diversi fattori come per esempio la valenza emotiva: ricordi che hanno una certa carica emotiva possono essere più ricchi di dettagli rispetto ad un ricordo legato ad un evento poco coinvolgente a livello emotivo.

Da quanto affermato possiamo dedurre come i diversi processi cognitivi coinvolti nel fenomeno della testimonianza interagiscano tra di loro determinando il racconto di un dato evento, così percepiamo gli elementi di un evento in base all'attenzione che poniamo ad essi questa sarà influenzata da altri fattori fisiologici e ambientali, l'attenzione determinerà ciò che elaboreremo, immagazzineremo e recupereremo nella nostra memoria.

2.3 Testimonianza del bambino e memoria

La testimonianza di un minore, come già ampiamente affermato, pone alcuni problemi legati all'attendibilità dello stesso. Questo interrogativo ha dato luogo a lunghi dibattiti che hanno portato alla formazione di due differenti linee di pensiero: da una parte c'era chi credeva che i bambini non fossero una fonte attendibile in quanto essi non erano in grado di fornire dei resoconti accurati dell'evento, dall'altra c'era chi sosteneva che i bambini anche molto piccoli fossero in grado di raccontare un evento in maniera del tutto accurata e che ogni abuso sessuale raccontato da un bambino deve necessariamente rispecchiare una situazione realmente accaduta e che quindi per un tale evento mai i bambini potessero raccontare una falsità.

Al di là di queste due posizioni si dovrebbe porre l'atteggiamento neutrale dello psicologo che viene chiamato, nell'ambito di un processo penale su un presunto abuso sessuale, per valutare non la verità processuale ma clinica. Importante è che lo psicologo-perito abbia un approccio al caso del tutto neutrale e scettico, senza quindi delle tesi precostituite che possono avere delle ripercussioni negative sulla sua capacità di valutazione in quanto possono portarlo anche inconsapevolmente a ricercare e valutare quelli elementi che confermano la propria ipotesi. Ciò può portare a dei falsi positivi se la valutazione non viene effettuata con atteggiamento critico e ascolto neutrale. Infatti in alcuni casi le denunce corrispondono alla realtà in altri casi invece sono non veritiere e causate da motivi diversi che possono provocare gravi ingiustizie.

Ma le diverse posizioni rispetto all'attendibilità dei bambini nascono anche dall'attribuire buone o scarse capacità agli stessi. Ma quali sono effettivamente le capacità cognitive dei

bambini? In questo paragrafo discuteremo delle caratteristiche cognitive del bambino considerando le variabili che possano influire sulla sua competenza a rendere testimonianza. Una delle variabili che bisogna considerare quando si valuta la testimonianza di un minore negli aspetti della competenza e credibilità, è sicuramente l'età, infatti a seconda della fase dello sviluppo in cui il soggetto si trova saranno differenti le operazioni mentali di cui è capace.

Nella fase infantile tra i 2 e i 6 anni, a causa dell'organizzazione egocentrica delle sue strutture cognitive il bambino è incapace di distinguere tra reale ed immaginario ed anche se è capace di effettuare una narrazione egli non riesce a strutturala in maniera adeguata perchè non possiede le capacità di interiorizzare lo schema dell'evento (Miller, 1994).

Lo stadio pre-operatorio in cui il bambino si trova e quindi l' egocentrismo che lo caratterizza lo porta ad esprimersi come se il suo interlocutore sapesse già quello che sta dicendo e può omettere diverse parti del suo discorso. Inoltre il bambino di questa fascia di età è limitato anche nell'attenzione, che pone solo alle apparenze percettive, per cui una cosa è ciò che sembra. Lo stesso Piaget nello studio delle capacità cognitive, ha sottolineato come i bambini piccoli nell'esecuzione di molti compiti (es. compiti di conservazione) siano influenzati dalle caratteristiche percettive degli oggetti che li portano a fare degli errori di giudizio.

Un altro limite dell'attenzione dei bambini piccoli è relativo al fatto che essi pongono attenzione ai soli stati attuali senza avere la capacità di farli derivare da un processo di trasformazione e dall'irreversibilità delle loro operazioni mentali.

Pian piano che si passa dall'infanzia alla fanciullezza fino all'adolescenza, la rigidità lascia il posto ad una maggiore flessibilità delle operazioni mentali, così un bambino in età scolare sarà maggiormente in grado di agire attivamente sui processi mentali finalizzandosi a scopi precisi e sebbene il periodo della confabulazione è terminato, il pericolo di distorsione dei messaggi e di costruzione di una menzogna è alto (Ferrara, 2009). Inoltre il bambino in età scolare anche se è più attento nel comunicare, ha difficoltà nell' operazioni mentali astratte ed ipotetiche.

L'adolescenza è invece caratterizzata da un pensiero ipotetico-deduttivo, è opportuno comunque valutare la testimonianza tenendo conto della presenza delle pulsioni sessuali oltre che dello specifico stato di sviluppo psico-affettivo del soggetto.

Quando si parla di testimonianza bisogna considerare un processo cognitivo estremamente importante e cioè la memoria in quanto essa è l'unica fonte di informazione degli eventi

accaduti.

Esistono prevalentemente due modi di concepire la memoria e il suo funzionamento. Un modo è quello di considerare la memoria come una riproduzione accurata e fedele dell'evento per cui il recupero di un'informazione dalla memoria comporterebbe un accesso diretto dell'evento che noi conserviamo.

Invece il secondo modo di concepire la memoria, quello condiviso dalla maggior parte degli esperti, è di considerarla un processo ricostruttivo, ciò implica che il recupero di un evento non viene realizzato tramite il ripescaggio di un'informazione accurata già presente nella nostra memoria ma attraverso un processo di ricostruzione a partire dalle informazioni possedute a cui accediamo. Quindi in questo modo il ricordo di un evento è una delle possibili ricostruzioni che noi facciamo a partire dalle informazioni che noi possediamo e alle quali possiamo più o meno accedere.

Una prima implicazione di quest'ultimo modo di concepire la memoria è che il ricordo non è una copia accurata e fedele di quanto realmente accaduto, ciò va preso in considerazione quando siamo portati ad esaminare una testimonianza.

Rispetto alle capacità mnemoniche dei bambini, esistono in letteratura molti studi che hanno contribuito alla conoscenza in questo campo e in particolare ai cambiamenti che la memoria subisce nel corso dello sviluppo evolutivo.

In generale, sono state trovate delle differenze e quindi dei cambiamenti evolutivi nei ricordi dei bambini, infatti la memoria riporta con il passare del tempo sostanziali incrementi nell'accuratezza, quantità ed organizzazione delle informazioni ricordate. Questo processo di sviluppo non inficia la capacità mnemonica dei bambini in quanto già presente nei primi anni di vita ma permette di distinguerla per efficienza da quella di un adulto.

I bambini, fin da un'età molto precoce, riescono a ricordare e raccontare una grande quantità di informazioni rispetto alla propria esperienza mostrando una sempre maggiore abilità mnemonica, infatti i loro racconti sono piuttosto accurati.

L'abilità del ricordare episodi specifici di un evento richiede l'impegno di un processo conosciuto come "monitoraggio della fonte". Questo processo implica la capacità di ricordare chi, dove, come, quando e può essere difficile per i bambini di un'età inferiore ai sette anni. Questa capacità di monitoraggio della fonte non solo si incrementa con lo sviluppo ma sembra essere legata a situazioni specifiche.

Secondo alcuni studi, i bambini tenderebbero a codificare i dettagli relativi a persone,

oggetti e azioni che attirano la loro attenzione, imparando sempre di più a selezionare i dettagli più importanti e centrali. Nel caso di un abuso sessuale ad esempio, i bambini ricordano meglio le informazioni relative alla dinamica dell'azione sessuale, alle parti del corpo interessate etc. , piuttosto che i dettagli relativi al dove, quando si sarebbe consumato l'evento (Ferrara, 2009).

Un altro aspetto importante della memoria infantile è che i bambini tendono a ricordare maggiormente aspetti della propria vita quotidiana, eventi di cui hanno fatto diretta esperienza e situazioni connotate emotivamente. Rispetto a queste ultime ed al ricordo di esperienze negative e positive i risultati presenti in letteratura risultano discordanti in quanto spesso le esperienze neutre o positive risultano essere ricordate meglio di quelle negative, in altri casi peggio.

Le evidenze scientifiche hanno dimostrato che i bambini possono raccontare eventi passati in modo accurato anche ritenendo l'informazione per lunghi periodi di tempo. Tuttavia i bambini in età scolare non ricordano spontaneamente tante informazioni come gli adulti, anche se aiutati in maniera adeguata (senza suggestionarli) possono essere esaurienti al pari di un adulto.

La memoria del bambino può essere influenzata dalle conoscenze precedenti e dalla comprensione degli eventi, infatti le conoscenze acquisite permettono di fare delle inferenze riguardo alla ricostruzione dell'evento (Caffo, et coll., 2002). I bambini piccoli effettuano inferenze semplici basate sui concetti logici che hanno e sui gli script posseduti , così possono ricostruire e completare un ricordo in base a ciò che di solito accade.

Con il procedere dello sviluppo il bambino acquisisce sempre maggiori conoscenze e arricchisce i propri script tanto da permettere una maggiore elaborazione, organizzazione e recupero dei ricordi.

Il recupero dei ricordi, per i bambini molto piccoli, risulta essere difficoltoso ma con l'aiuto di un esperto possono riportare i ricordi in modo completo con i relativi dettagli. Questo dunque dipende molto dal modo in cui si dirige e struttura l'intervista.

In generale, possiamo dunque affermare in base a quanto sopra esposto, che i bambini anche in tenera età possiedono capacità mnemoniche tali da permettere loro di ricordare in maniera sufficientemente accurata eventi di cui hanno fatto diretta esperienza, in particolare gli aspetti centrali e più salienti, anche dopo lunghi intervalli di tempo. Sebbene le capacità mnemoniche e comunicative del bambino siano ridotte rispetto a quelle degli adulti, esse

sono già presenti in età precoci e sono soggette ad un processo maturativo parallelo allo sviluppo di altre funzioni cognitive che riguarda prevalentemente la quantità di informazioni immagazzinate, le strategie di rievocazione e l'individuazione della fonte del ricordo.

CAPITOLO 3

La valutazione della testimonianza del bambino

Come abbiamo già ampiamente affermato, alla testimonianza di un minore è legata la necessità di valutarne l'attendibilità. Molte figure professionali si sono dedicate all'elaborazione di modalità di raccolta e valutazione della deposizione del minore vittima di abuso sessuale al fine non solo di proteggere il bambino ma anche di massimizzare l'accuratezza e la completezza del racconto e non aggravare il suo stato psicologico; ciò avviene all'interno del quadro giuridico dell'audizione protetta così come sancito dalla nuova legge 66/1996.

L'attendibilità della testimonianza di un minore presunta vittima di abuso, viene valutata in base a due dimensioni fondamentali, come già menzionato nei capitoli precedenti e cioè la competenza e la credibilità.

La prima si riferisce alla valutazione delle competenze cognitive ed emotive del bambino. La valutazione della competenza implica anche una valutazione dell'accuratezza della testimonianza e cioè quanto essa è accurata, dettagliata e coerente sotto il profilo delle competenze del bambino. Inoltre l'accuratezza è da considerarsi una dimensione separata dalla completezza in quanto un ricordo può essere accurato ma incompleto. Questo è in linea con l'idea condivisa che la memoria e quindi il recupero di un evento, sia un processo di ricostruzione a partire dalle informazioni possedute. Quindi le parti e i dettagli di un evento non sono necessariamente sempre le stesse: un individuo e quindi anche un bambino può ricordare un elemento dell'evento in un primo momento e ricordarne altri in un secondo momento, all'insegna della scarsa coerenza.

La seconda dimensione invece si riferisce agli aspetti motivazionali della testimonianza e ai fattori che possono influenzare le dichiarazioni del minore.

L'orientamento attuale è quello di considerare credibile il racconto di un minore caratterizzato da una modalità di esposizione spontanea e coerente dei fatti, intendendo quest'ultima qualità come corrispondenza tra dichiarazioni rese in tempi diversi (De Leo et al., 2005).

Secondo Benedek e Schetky (1987), i fattori che aumentano la credibilità del bambino sono

(in Ferrara,2009):

- il bambino usa il suo vocabolario piuttosto che termini adulti e riferisce la storia dal suo punto di vista;
- il bambino rimette in scena, agisce, il trauma nel gioco spontaneo;
- temi sessuali sono presenti nel gioco e nei disegni;
- correzioni spontanee ed ammissioni di non ricordare alcuni eventi o particolari;
- l'affetto è congruente con l'accusa;
- il comportamento del bambino è seduttivo, precoce o regressivo;
- è presente un buon richiamo dei dettagli, compresi dettagli senso-motori;
- il bambino comprende l'importanza di dire la verità;
- affettività appropriata e congrua ai contenuti espressi.

Secondo le linee guida dell'AACAP (1997), invece, i criteri di veridicità sono (in Ferrara, 2009):

- descrizioni dettagliate nella lingua e dal punto di vista del bambino;
- spontaneità;
- grado appropriato di ansia
- inclusione di dettagli idiosincratici
- permanenza delle asserzioni nel tempo (i dettagli minori e i termini descrittivi possono cambiare ma il resoconto del bambino degli eventi deve rimanere di base il medesimo)
- evidenti cambiamenti di comportamento con l'abuso;
- assenza di motivazione e di influenze per fabbricare o sostenere le prove.

Prendendo in considerazione i criteri sopra menzionati e confrontandoli tra di loro si può dedurre che nella valutazione della credibilità della testimonianza di un minore vittima di abuso sessuale bisogna prendere in considerazione in generale il linguaggio che il bambino utilizza, le emozioni che esperisce durante le sue dichiarazioni e i comportamenti significativi osservati durante l'ascolto.

3.1. La suggestionabilità dei bambini

Il principale problema legato alla testimonianza di un bambino è quello della sua predisposizione ad essere suggestionato. Per suggestionabilità si intende quando un soggetto

nel recupero di un ricordo, viene influenzato dalla presenza di informazioni errate suggerite che porta non solo ad aggiungere o modificare elementi del ricordo ma anche a ricordare eventi mai vissuti.

Le ricerche sulla suggestionabilità hanno dimostrato che esiste una variabilità nel grado di suggestionabilità legata sia a fattori cognitivi quali la capacità di memoria, le abilità linguistiche, la capacità di distinguere la realtà dalla fantasia, che all'età per cui i bambini risultano essere più suggestionabili degli adulti e bambini più piccoli sono più suggestionabili dei bambini più grandi.

Secondo alcuni autori l'oggetto dei ricordi può essere modificato proprio a causa di una domanda suggestiva e che esiste una interferenza tra domande suggestive e fatti che si ricordano e tra livello delle capacità mnemoniche e capacità a resistere a domande suggestive.

Secondo Gullotta (2000) data la natura ricostruttiva della memoria elementi post-evento possono essere ricordati come se fossero stati percepiti precedentemente così che dichiarazioni successive potrebbero essere irrimediabilmente compromesse.

Alcuni tipi di domande possono risultare più suggestive di altre. Le domande aperte sono quelle che in genere permettono al bambino di costruire un racconto più accurato e meno distorto ma con errori di omissioni. Questi tipi di domande sono sicuramente meno suggestionabili rispetto a quelle domande indirizzate verso uno specifico argomento come persone, parti del corpo o azioni ne è un esempio: “ Parlami del tuo papà. C'è qualcosa che non ti piace di lui?”.

Un altro tipo di domande suggestionabili da evitare sono le domande chiuse cioè le cui risposte prevedono un sì o un no. Queste domande possono indurre a distorsioni specie quando l'intervistatore è percepito come autorevole tale per cui il bambino cerca di rispondere in base a ciò che l'altro si aspetta conformandosi dunque alle sue aspettative. Molto spesso può capitare che l'intervistatore, se non adeguatamente preparato, possa suggestionare il bambino con domande in cui si introducono nuove informazioni non presenti nel discorso spontaneo del bambino.

Alcune domande, inoltre, contengono delle asserzioni negative del tipo: “non ti hanno dato fastidio?”, tali domande dette implicative contengono già la risposta per cui portano il bambino a rispondere in modo predeterminato.

Un fattore molto importante da considerare quando si parla di suggestionabilità del bambino è lo stress. Il bambino quando si trova a testimoniare per un abuso sessuale, è sottoposto

potenzialmente a due aspetti stressanti: il rivivere l'esperienza traumatica e il contatto diretto con il contesto penale; è quindi importante considerare l'influenza che la tensione a cui è sottoposto il bambino durante la testimonianza esercita sulla qualità dei ricordi e sulla suggestionabilità dello stesso.

In sintesi possiamo dunque affermare che i bambini hanno quelle capacità cognitive necessarie per una testimonianza accurata. Infatti anche bambini molto piccoli possono fornire resoconti accurati rispetto ad esperienze personali significative incluse quelle situazioni in cui egli stesso è una vittima. I resoconti spontanei dei bambini risultano essere accurati anche se caratterizzati da omissioni, per tale motivo è necessario che essi vengano guidati da domande poste dall'intervistatore il quale deve necessariamente tenere in considerazione la possibilità che il bambino possa essere suggestionato. Per tale ragione è opportuno poter evitare la formulazione di domande suggestive come quelle sopra indicate.

3.2 Come condurre un'intervista

Quando si conduce un'intervista su un minore è opportuno cercare di pianificarla in base allo sviluppo linguistico, cognitivo e comunicativo del bambino oltre che al suo grado di maturità sociale, fisica e sessuale. Queste tipi di informazioni sono molto importanti perchè permettono allo specialista di individuare per esempio il linguaggio da utilizzare, come iniziare un'intervista e quanto farla durare.

In seguito ad alcune critiche su interviste effettuate su minori, la Home office ha elaborato delle linee guida su come condurre un'intervista tale da non suggestionare il bambino e quindi non distorcere il suo ricordo nel rispetto del suo sviluppo.

Secondo L' Home Office Memorandum un'intervista deve essere strutturata in quattro fasi fondamentali e cioè:

1. rapporto
2. racconto libero
3. domande
4. chiusura

La prima fase consiste nello stabilire con il bambino un rapporto in modo tale che egli possa, prima ancora di affrontare argomenti traumatici, rilassarsi e sentirsi a proprio agio, questo vale ancora di più per i bambini più piccoli i quali non sono abituati a parlare con estranei.

Al bambino può essere chiesto di raccontare qualche evento della sua vita (per es. il suo compleanno) o qualcosa di suo interesse o ancora utilizzare il gioco o il disegno come strumenti interattivi. In questa fase l'intervistatore non deve raccogliere informazioni rilevanti sul presunto abuso ma utilizzare tale momento per comprendere lo sviluppo del bambino in termini linguistici e sociali, ciò permetterà di avviare l'intervista in modo adeguato e quindi permetterà all'intervistatore di programmare la durata dell'intervista oltre che delle domande che successivamente potrà rivolgerli.

Verso la fine della fase l'intervistatore dovrebbe cercare di spiegare al bambino in cosa consiste l'intervista senza pregiudicare l'integrità della testimonianza.

Quando si ritiene raggiunto un certo rapporto con il bambino, allora l'intervistatore potrà procedere con la seconda fase e cioè quella del racconto libero in cui al bambino viene chiesto di raccontare in modo spontaneo, con parole sue l'evento rilevante.

In questa fase si possono porre solo domande aperte e di guida di natura generale come per esempio << Sai perchè siamo qui?>> << C'è qualcosa che ti piacerebbe raccontarmi?>>. Se il bambino risponde positivamente a tali domande allora si può incoraggiarlo a raccontare spontaneamente l'accaduto.

Un aspetto importante di questa fase è che l'intervistatore non debba interrogare il bambino ma agevolarlo nel suo spontaneo racconto oltre che rassicurarlo dell'idea che lui non è a conoscenza di quanto è accaduto loro. Ciò è importante in quanto secondo alcune ricerche i bambini piccoli tendono ad essere influenzati da quanto credono che l'intervistatore conosca.

Nella terza fase, l'intervistatore procederà se il bambino è predisposto, alla formulazione di domande aperte tenendo conto dello sviluppo del bambino. Secondo alcune ricerche le domande devono essere espresse in modo tale che sia ammessa dal bambino la possibilità di non ricordare.

Se, durante la fase di racconto spontaneo, il bambino ha fornito poche informazioni rilevanti, si potranno porre domande aperte focalizzate del tipo. << C'è qualcosa che ti preoccupa?>>, al contrario se nella fase precedente il racconto è ricco di informazioni rilevanti le domande poste possono essere ancora più focalizzate come per esempio: << Potresti per favore raccontarmi qualcosa di più dell'uomo sul ponte ferroviario?>> (naturalmente il bambino deve aver parlato nel racconto spontaneo di uomo sul ponte ferroviario).

Le domande che devono essere evitate sono quelle introdotte da un “ perchè” in quanto potrebbero essere interpretate dal bambino come se ci fosse l'intenzione di attribuire loro la

colpa.

Dopo una serie di domande aperte come quelle sopra menzionate, l'intervistatore può porre domande sempre più specifiche ma non inducenti, per chiarire e ampliare le informazioni che il bambino ha fornito nelle fasi precedenti. Qualora le domande aperte non siano state sufficienti per avere delle informazioni esaustive allora l'intervistatore può porre domande chiuse dando un numero alternativo di risposte quindi no domande dicotomiche si/no. Un tipo di domanda chiusa potrebbe essere. << La giacca dell'uomo di cui hai parlato era, verde, blu o rossa o di un altro colore? O come te la ricordi?>>.

L'ultima fase consiste nella chiusura dell'intervista in cui l'intervistatore controlla insieme al bambino di aver compreso bene tutte le parti del suo racconto, ciò dovrebbe essere effettuato utilizzando il linguaggio proprio del bambino stesso. Successivamente è però importante ritornare su argomenti neutri per esempio aspetti che riguardano la vita del bambino in modo tale che si possa spostare la conversazione su un piano emozionale piacevole.

Come abbiamo visto questa modalità di procedere un'intervista nel caso di abuso sessuale su minori può essere uno modo per evitare di ottenere resoconti in cui il bambino racconta cose non vere. Si tratta dunque di un passo importante che va nella direzione di un maggiore rispetto per il bambino che viene ascoltato durante l'audizione protetta.

Qui di seguito vengono riportate alcune cose “da evitare” e “da usare” durante un'intervista tratte dall'elaborazione di Saywitz che possono risultare utili insieme al Memorandum sopra trattato.

EVITARE

Fraasi lunghe e complesse

Parole lunghe

Uso di più verbi (avrebbe potuto essere arrabbiato)

I pronomi

Verbi al passivo

Forme negative (non è vero che...)

Doppi negativi (non è vero che mamma ti aveva detto di non andare?)

Costruzioni ipotetiche

USARE

Fraasi brevi

Un solo verbo (era arrabbiato?)

Nomi propri (mamma, papà)

Verbi attivi

Forme positive

Negativi semplici (è vero che mamma ti aveva detto di non andare?)

Costruzioni dirette

3.3 Strumenti di validità: Statement Validity Analysis

La Statement Validity Analysis è un metodo elaborato circa cinquant'anni fa in Germania e in Svezia. Esso è stato elaborato per la valutazione di un giudizio relativo ad accuse di abuso sessuale ed utilizza la raccolta sistematica e l'esame dell'informazione proveniente dalle interviste dei bambini e da altre fonti riguardanti il caso.

La SVA si basa sull'ipotesi formulata da Udo Undeutsch, psicologo forense, secondo il quale il racconto di un'esperienza vissuta realmente è diverso da un racconto inventato o di fantasia, sia per quanto riguarda il contenuto, sia per ciò che concerne la qualità globale della narrazione (De Leo et al., 2005).

Essa comprende:

- un attento esame dell'informazione relativa al caso
- l'intervista strutturata che segue in linea di massima le modalità del Memorandum
- l'analisi del contenuto basata sui criteri C.B.A.C.
- L'esame della validità attraverso una lista di domande (Validity Checklist)

Nella prima fase vengono esaminate tutte le informazioni relative al caso provenienti da ogni fonte: verbali di polizia, schedari dei servizi per la protezione dell'infanzia, l'anamnesi psicosociale delle persone coinvolte, documenti del tribunale, notizie della scuola.

La seconda fase consiste nel condurre un'intervista strutturata che permette di raccogliere delle informazioni consentendo di ridurre al minimo la possibilità di contaminazione del ricordo e di diminuire il possibile effetto traumatico dell'intervista sul soggetto.

La terza fase consiste nella valutazione della qualità del racconto del bambino durante l'intervista strutturata basata su 19 criteri divisi in cinque categorie: caratteristiche generali (struttura logica, produzione non strutturata, quantità dei dettagli), contenuti specifici (ancoraggio contestuale, descrizioni di interazioni, riproduzioni di conversazioni, complicazioni inaspettate), particolarità del contenuto (dettagli insoliti, dettagli superflui,

dettagli fraintesi riportati accuratamente, associazioni esterne collegate, descrizione dello stato mentale soggettivo, attribuzione di uno stato mentale all'accusato), contenuti legati alla motivazione (correzioni spontanee, ammissione di vuoti di memoria, manifestazione di dubbi su quanto testimoniato, autodeprecazione, perdono del colpevole, dettagli caratteristici dell'atto di abuso), elementi specifici del reato.

L'analisi dunque si basa sulla presenza dei 19 criteri sopra menzionati su una scala a punti da 0 a 3, dove 0 indica assenza del criterio, 1 che il criterio è parzialmente presente, 2 che il criterio è presente in maniera preponderante. La presenza di ciascun criterio aumenta la qualità del racconto rafforzando l'ipotesi che ciò che il bambino racconta non è frutto della sua fantasia o della suggestione. E' altresì importante sottolineare che l'assenza dei criteri non indica necessariamente che quanto detto dal bambino è falso.

Secondo il parere di autorevoli esperti e della prassi che viene normalmente eseguita, una narrazione può essere positivamente valutata se sono presenti i primi 5-6 criteri più altri due restanti.

L'esame della validità consiste nell'analisi di altre fonti di informazione per giungere ad una opinione circa la credibilità della deposizione. La Validity Checklist è costituita dalle seguenti categorie:

- Caratteristiche psicologiche: proprietà del linguaggio e delle conoscenze, presenza della condizione emotiva e sua appropriatezza, suscettibilità alla suggestione.
- Caratteristiche dell'intervista: presenza di domande suggestive, guidanti o coercitive , complessiva adeguatezza dell'intervista
- Motivazione: motivo per il quale è stata rilasciata, contesto dove è stata rilasciata la prima dichiarazione, pressioni a rilasciarla
- Domande investigative: coerenza della narrazione con le leggi della natura, coerenza con altre affermazioni, coerenza con altre prove.

Numerosi studi hanno dimostrato come la SVA sia uno strumento valido in quanto potenzialmente capace di discriminare un reale abuso da una falsa dichiarazione. Tuttavia esistono dei limiti metodologici che meriterebbero di essere approfonditi come ad esempio la possibile influenza di fattori culturali nella definizione dei criteri, che limiterebbe la validità dello strumento (Ruby e Brigham, 1997).

CONCLUSIONI

In questo lavoro si è voluto affrontare l'abuso sessuale su minori ed in particolar modo la capacità del bambino a rendere testimonianza quando è chiamato a deporre in un contesto penale.

Come abbiamo già ampiamente affermato nel seguente lavoro, la testimonianza infantile nei casi di presunto abuso sessuale risulta essere un fenomeno non poco complesso in quanto intorno ad esso ruotano interrogativi di natura giuridica e psicologica.

Infatti la risposta istituzionale all'abuso sessuale riveste carattere di complessità per una serie di ragioni:

1. la difficoltà della diagnosi di un abuso sessuale non è solo di ordine psicologico ma anche processuale: infatti i processi che si sviluppano dalle denunce presentate all'autorità giudiziaria sono quasi sempre di tipo indiziario.
2. L'esito delle investigazioni di questo tipo di accuse dipende dalla possibilità di ottenere informazioni dalla vittima.
3. I riscontri di natura fisica che potrebbero convalidare l'accusa sono infrequenti e, quando ci sono, confermano l'evento ma non il responsabile.
4. Tipicamente questi reati hanno in genere due testimoni: la vittima e il perpetratore: dal momento che il responsabile nega l'abuso, la conoscenza di ciò che è accaduto dipende dalle informazioni che è possibile ottenere dalla vittima durante le interviste.
5. La competenza dell'esperto che raccoglie le prime informazioni del bambino è un requisito cruciale. Infatti, il ricorso a procedure inadeguate nel corso delle interviste può portare sia ad un giudizio di falsità di accuse vere che di veridicità di accuse false.

Sebbene l'ascolto del minore vittima di abuso risulti ancora una questione controversa ed aperta, sia a livello nazionale che internazionale, è cresciuta sempre di più l'attenzione e l'impegno rispetto al fenomeno dell'abuso sessuale e di conseguenza all'ascolto del minore al fine di salvaguardarne i diritti oltre che l'integrità psicofisica.

A livello giuridico diverse sono state le leggi e convenzioni sancite al fine di tutelare il minore, ne sono un esempio la Convenzione Europea di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori e la convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989.

In Italia una legge importante introdotta in materia di abuso sessuale è la legge 66/1996 che sancisce la possibilità dell'incidente probatorio e cioè della possibilità di ascoltare il minore

non in fase dibattimentale ma in una condizione di audizione protetta al fine di tutelarne l'integrità e l'equilibrio psicologico già duramente compromesso dall'evento traumatico.

Nonostante però in Italia la legge 66/96 abbia modificato in modo sostanziale molti degli aspetti del vecchio codice Rocco, sussiste ancora una notevole arretratezza normativa.

Infatti sebbene l'art. 11 della suddetta legge, stabilisce che quando un reato viene commesso contro persone minorenni, l'organo inquirente debba avvertire il Tribunale dei minorenni affinché questo possa tutelare il minore attraverso i provvedimenti di sua competenza; restano irrisolti alcuni problemi fondamentali come la carenza di specializzazione della polizia minorile e della magistratura ordinaria e minorile e le difficoltà di coordinamento di interventi tra i vari organi giudiziari e di supporto.

Nonostante il nostro Codice di Procedura Penale art. 196 (“ ogni persona ha la capacità testimoniare”) preveda che i bambini siano chiamati a testimoniare in quanto vittima di un reato, è fortemente dibattuto il problema dell'accuratezza della loro testimonianza.

Ciò che è oggetto di dibattito è la competenza dei bambini, che fa riferimento alla loro capacità di rendere un resoconto accurato e dettagliato sotto il profilo della memoria e della percezione, e la loro credibilità la quale si riferisce agli aspetti motivazionali e consiste nell'individuazione di eventuali motivi che possono indurre il soggetto a riferire eventi non corrispondenti a ciò che si è realmente percepito.

In realtà come si è potuto vedere nel corso di questo lavoro, molte ricerche hanno dimostrato che i ricordi dei bambini possono essere accurati come quelle degli adulti. Abbiamo visto che se l'intervista viene condotta in modo adeguato seguendo quelle che sono le linee guida proposte dall' Home Office, si riduce la possibilità di distorcere il ricordo.

Si è inoltre sottolineato come i bambini nei loro racconti spontanei possano dimostrare un ricordo accurato quando l'esperienza è vissuta in prima persona e se essa è investita emotivamente. Non va tuttavia dimenticato che i bambini, specie quelli piccoli possono essere facilmente soggetti a modificare il loro ricordo degli eventi se suggestionati.

BIBLIOGRAFIA

Carta di Noto aggiornata, 7 luglio 2002

Cebras C. (1996), *Psicologia della prova*. Giuffrè, Milano.

Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, art. 12, 1989.

Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori, art. 3, 1996.

Di Blasio P., Camisasca E. (1993), *La credibilità del minore testimone*, in Rivista di Psicologia Clinica n. 1.

Di trocchio D. (2005), *L'ascolto del minore vittima di abuso sessuale; l'audizione protetta*. Tesi di laurea non pubblicata Università degli studi di Roma La Sapienza.

De Cataldo Neuburger L.(1997) *Abuso sessuale di minori e processo penale: ruoli e responsabilità*, Cedam, Padova.

De Cataldo Neubueger L. (2005), *La testimonianza del minore*. Cedam, Padova.

Di Giannicola F. (2009), *L'attendibilità della testimonianza del minore in ambito giuridico*, tesi aipg non pubblicat,.

Ferrara M.(2009), *La testimonianza del minore presunta vittima di abuso*, tesi aipg non pubblicata.

Foti C.,1998), *La valutazione Psicologica dell'attendibilità del minore presunta vittima di abuso sessuale*,Minori Giustizia n. 2.

Foti C.(2003), *L'ascolto dell'abuso e l'abuso nell'ascolto. Abuso sessuale sui minori: contesto*

clinico, giudiziario, sociale. Franco Angeli, Milano.

Linee guida per le perizie in caso di abuso sui minori, Ordine degli Psicologi del Lazio.

Mazzoni G.,(2000) *La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori. La memoria, l'intervista e la validità della deposizione.*, Giuffrè, Milano.

Rossi P.(2010), *L'audizione del minore. Un dibattito ancora aperto. Newsletter AIPG n. 41 Aprile – Giugno.*

Sterneberg R. J. (2000), *Psicologia Cognitiva*, Piccin

Valvo G.(1998), *Ascolto giudiziario del minore vittima di abuso sessuale*, Minori Giustizia n.2.